



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

REGOLAMENTO

ADR PRO GEST ITALIA SRL



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 1 APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento (“Regolamento”) si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (“Mediazione”) delle controversie, gestite da ADR PRO GEST ITALIA SRL (“ADR PRO GEST ITALIA”, ovvero “l’Organismo”) che le parti intendono risolvere bonariamente;
2. Il Regolamento si applica alle Mediazioni amministrative da ADR PRO GEST ITALIA in relazione a controversie nazionali ai sensi del D. Lgs. n. 28/10, così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023. Le procedure si ispirano ai principi di informalità, rapidità e riservatezza e prevedono le modalità di nomina del Mediatore al fine di garantirne l’imparzialità e l’indennità nello svolgimento dell’incarico;
3. In caso di sospensione o cancellazione di ADR PRO GEST ITALIA dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

ART. 2 AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando presso la sede legale di ADR PRO GEST ITALIA. L’istanza di mediazione può essere depositata a mani presso la segreteria dell’Organismo, a mezzo posta elettronica certificata o in forma telematica mediante il sito internet dedicato recante apposita modulistica.

L’istanza di mediazione dovrà contenere:

- a) le generalità delle parti nonché di eventuali rappresentanti, assistenti e consulenti
- b) oggetto della lite
- c) le ragioni della pretesa in forma chiara e dettagliata
- d) valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal c.p.c. (art. da 10 a 15)
- e) indicazione di eventuali documenti riservati al solo mediatore
- f) copia di un documento di riconoscimento valido sia della parte che del proprio legale

Quando non è possibile indicare il valore della controversia, nella domanda dovranno essere indicate le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore. Per le liti di valore indeterminabile si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Quando vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, o quando sono stati applicati in modo errato i criteri di determinazione del valore, lo stesso è determinato dall’Organismo con atto comunicato alle



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

parti. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su segnalazione del Mediatore o su indicazione delle parti, quando nel corso del procedimento sopravvengono nuovi elementi o nuovi fatti.

ART.3 PROCEDIMENTO

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di 20 giorni e non oltre 40 giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti.

2.L'invito in mediazione in cui è indicata la data di svolgimento dell'incontro, l'orario, la sede, è comunicato alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

3.L'organismo di mediazione richiede come spese vive documentate i seguenti importi:

1. €12,50 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio Nazionale;
2. €20,00 per comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno su territorio Internazionale;

Le spese vive documentate, così come sopra indicate, sono a carico della parte istante che provvederà a versare all'organismo di mediazione all'atto della presentazione della domanda;

4. Dal momento in cui la comunicazione di cui al comma 1 perviene a conoscenza delle parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale e impedisce la decadenza per una sola volta. La parte può a tal fine comunicare all'altra parte la domanda di mediazione già presentata all'organismo di mediazione, fermo l'obbligo dell'organismo di procedere ai sensi del comma 1.

5. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

6. Le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.

7. Nei casi in cui la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

8. Al primo incontro, della durata non inferiore a due ore, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione. Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un effettivo confronto sulle questioni controverse. Del primo incontro è redatto, a cura del mediatore, verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

9. Il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono concordati dalle parti esonerando l'organismo da qualsiasi responsabilità. Al momento della nomina dell'esperto, le parti possono convenire che la relazione prevista dall'art.8, comma 1 del decreto legislativo possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.

ART. 4 LUOGO DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si svolge nelle sedi dell'organismo ADR PRO GEST ITALIA accreditate presso il Ministero della Giustizia. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo è possibile fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo.

ARTICOLO 5: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. La mediazione è coperta da riservatezza in ogni sua parte. Il mediatore e chiunque presti la propria opera nell'organismo è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti nel corso delle sessioni separate.

2. Le parti o chiunque presente agli incontri di mediazione hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale suggerimenti, informazioni, circostanze espresse durante gli incontri di mediazione. Le parti devono astenersi dal chiamare in eventuali giudizi il mediatore o chiunque abbia preso parte al processo di mediazione.

3. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 del Codice di Procedura Penale e si estendono le garanzie previste dall'art. 103 del Codice di Procedura Penale in quanto applicabile.

4. Gli atti dei procedimenti trattati sono conservati presso la Segreteria dell'organismo per almeno un triennio dalla data di fine del procedimento.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 6: SCELTA E NOMINA DEL MEDIATORE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Il responsabile dell'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista.
2. Nell'assegnazione degli incarichi, l'organismo si attiene alla nomina a turnazione. Per l'assegnazione degli affari di mediazione è rispettosa della specifica competenza professionale del mediatore, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta, del grado di specializzazione, di contributi scientifici, del numero di mediazioni svolte, e di mediazioni svolte con successo.
3. L'elenco dei mediatori è pubblicato sul sito www.adrprogestitalia.com, vincolato alle specifiche aree di competenza.
4. Ove trattasi di controversia rientrante in ambiti di particolare difficoltà, il responsabile dell'organismo potrà decidere di svolgere l'incontro di mediazione personalmente.
5. Ove vi sia inoltre l'accordo tra le parti, è possibile che le stesse diano indicazione del mediatore tra quelli inseriti nell'elenco dell'organismo.

ART.7: INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE.

1. Il mediatore è un professionista che svolge la procedura di mediazione, in base alle norme sulla trasparenza, lealtà e correttezza professionale, rimanendo priva in ogni caso del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia, nonché dal responsabile dell'organismo, la cui nomina effettuata è insindacabile, fatta eccezione per i casi di palese incompatibilità.
2. La lista dei mediatori operativi presso ADR PRO GEST ITALIA è consultabile sul sito del Ministero della Giustizia e sul sito www.adrprogestitalia.com.
3. I mediatori inseriti nell'elenco dell'organismo dovranno essere in possesso di una specifica formazione e uno specifico aggiornamento biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18 del DM 180/2010 modificato con DM 145/2011 e successivo Decreto Legislativo 150/2023 art.23, nonché avere partecipato, nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 casi di mediazione.
4. Gli avvocati mediatori di diritto, inseriti nell'elenco dell'organismo



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

dovranno anch'essi, essere in possesso di una specifica formazione in riferimento al Decreto Legislativo 150/2023 art. 23 e uno specifico aggiornamento biennale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 55 bis cod. deontologico forense.

5. Il mancato adempimento comporta la cancellazione dall'albo dell'organismo.

6. Il mediatore nominato per la procedura di mediazione darà la sua disponibilità per lo svolgimento di ogni singolo incontro per un tempo non inferiore alle due ore, tenuto conto inoltre della possibilità di estendere quella stessa sessione di mediazione nella medesima giornata.

7. Durante l'intero procedimento il mediatore non dovrà assumere iniziative che non siano condivise da tutte le parti. Il verbale che il mediatore redige dovrà essere sottoscritto dalle parti in sua presenza e all'interno della sede dell'Organismo.

8. E' fatto divieto al mediatore di consegnare il verbale alle parti. E' fatto assoluto divieto al mediatore designato per una determinata procedura, contattare personalmente le parti e i loro procuratori, e percepire somme di denaro a qualsiasi titolo o ragione.

9. In qualsiasi momento anche durante il procedimento, il mediatore potrà chiedere al responsabile dell'organismo di essere sostituito, fermo restando che eventuali irregolarità fino al momento della sostituzione saranno da ascrivere allo stesso. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

10. Il mediatore che intende partecipare come uditore dovrà presentare regolare istanza alla segreteria dell'organismo, in aggiunta alla propria disponibilità (sedi ed orari) e alle proprie specifiche competenze.

.

ART.8 SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE

1. Il mediatore è libero di svolgere gli incontri nel modo che ritiene più opportuno considerando le circostanze del caso, le volontà delle parti e la necessità di trovare una soluzione alla lite. Egli non ha nessun potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Non svolge in nessun caso attività di consulenza sull'oggetto della lite o sui contenuti dell'eventuale accordo. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti ed incontri separati.

2. Le parti hanno diritto di accedere agli atti propri del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti propri depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'organismo di mediazione in un archivio, anche informatico, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

parti, l'oggetto della lite, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito, per un periodo di tre anni dalla fine del procedimento. Le parti possono avere accesso all'archivio ma è necessario farne richiesta alla Segreteria dell'organismo presentando un documento di riconoscimento.

3. Il mediatore può formulare una proposta di conciliazione solo se è espressamente richiesto dalle parti e si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- nel caso in cui una parte vi si opponga espressamente;
- in caso di mancata partecipazione di una o più parti;
- in caso in cui gli elementi risultino insufficienti.
- se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione.

4. Il mediatore è tenuto ad informare le parti che se la mediazione non va a buon fine sarà dato atto nel verbale dell'eventuale proposta di conciliazione avanzata e delle posizioni assunte dalle parti. Qualora il successivo giudizio corrisponda per intero al contenuto della proposta, il giudice potrà escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, condannandola anche al rimborso delle spese della parte soccombente ed anche al pagamento in misura ridotta di una somma, a titolo di sanzione pecuniaria processuale, in misura corrispondente all'entità del contributo unificato dovuto per quella tipologia di causa, altresì le spese per l'indennità corrisposte al mediatore. Nel caso in cui la proposta del mediatore non venga accettata anche da una sola delle parti, il verbale di mancata conciliazione è emesso decorsi 15 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione o dall'ultima comunicazione di mancata accettazione.

ART.9: PRESENZA DELLE PARTI E LA LORO RAPPRESENTANZA

1. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare personalmente alla procedura di mediazione.

2. In presenza di giustificati motivi, le parti possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia.

3. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

4. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1 del D.lgs 28/2010 (modificato dalla Riforma Cartabia mediazione obbligatoria) e quando la mediazione è demandata dal giudice, le parti sono assistite dai rispettivi avvocati.

5. L'assistenza da parte di un consulente può essere consigliata nelle liti particolarmente complesse.

ART.10: LEGITTIMAZIONE IN MEDIAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

L'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi. Il verbale contenente l'accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore sono sottoposti all'approvazione dell'assemblea condominiale, la quale delibera entro il termine fissato nell'accordo o nella proposta con le maggioranze previste dall'articolo 1136 del codice civile. In caso di mancata approvazione entro tale termine la conciliazione si intende non conclusa.

ART.11: MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

1. Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, fino al momento della precisazione delle conclusioni, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza, può disporre con ordinanza motivata, l'esperimento di un procedimento di mediazione. Con la stessa ordinanza fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art.8.

2. La mediazione demandata dal giudice è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

3. All'udienza di cui al comma 1, quando la mediazione non risulta esperita, il giudice dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale

ART.12: MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA

Quando il contratto, lo statuto o l'atto costitutivo dell'ente pubblico o privato prevedono una clausola di mediazione, l'esperimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il tentativo di conciliazione non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte entro la prima udienza, provvede ai sensi della normative vigente. La domanda di mediazione è presentata all'organismo indicato dalla clausola se iscritto nel registro ovvero, in mancanza,



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

all'organismo territorialmente competente. La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti

ART.13: GRATUITO PATROCINIO

Quando la mediazione è condizione di procedibilità o disposta dal giudice la parte che si trova nelle condizioni previste dall'art.76 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30/05/2002 n.115 e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere all'organismo, all'atto del deposito dell'istanza, di essere ammesso al gratuito patrocinio per quanto attiene le spese di avvio e le indennità di mediazione, ad eccezione delle spese vive documentate. La parte che non depositerà la documentazione idonea per l'ammissione al gratuito patrocinio all'atto del deposito dell'istanza non potrà in nessun modo beneficiarne. In tale ultima ipotesi per il rilascio del verbale sono dovute le relative indennità. La parte che intenda avvalersi del gratuito patrocinio dovrà esibire e depositare idonea documentazione allegandola al modulo scaricabile dal sito www.adrprogestitalia.com.

In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

ART.14 RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E FISCALE

- 1) Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
- 2) Il verbale contenente l'accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di centomila euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente. Ù
- 3) Alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito di imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'art 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
- 4) I crediti di imposta previsti dal comma 3 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

5) E' riconosciuto un ulteriore credito di imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

6) Agli organismi di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato fino ad un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

ART.15 : CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

1. La Mediazione si considera conclusa quando:

- le parti hanno conciliato la controversia;
- le parti, o una di esse, manifestano l'impossibilità di conciliare la lite;
- sono decorsi tre mesi dal deposito dell'istanza di mediazione o dall'invito del giudice, salvo diverso accordo delle parti con il mediatore e l'Organismo;
- il mediatore ritiene che non ci siano le condizioni per proseguire utilmente la procedura;
- nessuna delle parti si presenta all'incontro di mediazione.

2. Il rilascio del verbale è condizionato al pagamento delle indennità dovute. Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le somme previste dalle tabelle approvate dal Responsabile dell'Organismo ;

3. Al termine di ogni Mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, da trasmettere al responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

ART.16 MODALITA' TELEMATICA

1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto mediante apposita piattaforma messa a disposizione dall'organismo. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.

3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.

Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell'organismo.

4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformità all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

5. L'utilizzo del servizio telematico può riguardare l'intero procedimento di mediazione o singole fasi.

6. La parte che vuole partecipare all'incontro in modalità telematica, dovrà compilare e sottoscrivere l'apposito modulo "richiesta di partecipazione in modalità telematica" scaricabile dal sito www.adrprogestitalia.com, ed inviarlo alla segreteria dell'Organismo a mezzo mail e/o posta elettronica certificata almeno 5 giorni prima della data prevista per l'incontro. E' cura della segreteria dell'organismo di mediazione inviare, a chi ne fa formale richiesta, il link per la partecipazione da remoto. ADR PRO GEST ITALIA si impegna a tutelare la riservatezza di tutte le parti, ma non sarà responsabile di usi impropri del link fornito..

7. Le parti che chiedono la partecipazione in modalità telematica devono essere in possesso di:

- una postazione pc collegata ad internet, dotata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- in possesso di SPID E/o CIE (condizione necessaria);
- un indirizzo mail ordinario;

8. Qualora non fosse richiesta o possibile l'attivazione dei servizi sopra indicati, la procedura di mediazione verrà condotta con le modalità riconosciute dalla vigente normativa.

9. Lo svolgimento dell'incontro da remoto prevede un'integrazione dei costi pari ad euro 20,00 (iva inclusa) da versare all'organismo al fine di garantire la redazione dei documenti informatici,



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

l'apposizione di firme digitali, la conservazione e la conformità degli stessi come previsto dall'art. 43-D.lgs 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Caratteristiche ed accesso al Servizio telematico

La mediazione telematica:

- ✚ è accessibile a chiunque possieda una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad Internet (preferibilmente tramite ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;
- ✚ permette agli utenti di gestire l'intera procedura di mediazione in videoconferenza, direttamente dalla propria sede o studio, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell'organismo di mediazione;
- ✚ consente alle parti (utenti e mediatore) di dialogare (sia in sessioni aperte a entrambe le parti che in sessioni dedicate ad ognuna delle parti) in tempo reale a distanza;
- ✚ all'esito dell'incontro le parti potranno ricevere direttamente in formato elettronico attraverso il circuito garantito di Posta Elettronica Certificata (ed eventualmente successivamente presso il proprio domicilio) una copia del verbale attestante i termini e le condizioni dell'intesa raggiunta, ovvero la dichiarazione di mancato accordo;

Requisiti:

Al fine di poter usufruire dell'intero processo di trasmissione telematica dei documenti, occorre:

- ✚ . casella di posta elettronica certificata (PEC).
- ✚ kit e certificato di firma digitale . (Chi non è in possesso di firma digitale, dovrà firmare con SPID seguendo le indicazioni della procedura automatizzata attiva presso il nostro organismo e curata dal sistema GO SIGN.)

Per consentire alla segreteria di avviare la nuova procedura automatizzata di firma occorre fornire i seguenti dati di ciascun partecipante all'incontro:

NOME E COGNOME

CODICE FISCALE

INDIRIZZO EMAIL

NUMERO DI CELLULARE

Il possesso dei requisiti è condizione imprescindibile al corretto svolgimento della procedura di mediazione in modalità telematica.

L'assenza di uno dei requisiti richiesti comporta il rinvio della procedura.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART.17 RESPONSABILITA' DELLE PARTI

E' di competenza esclusiva delle parti:

- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e che non siano comunque da ricondursi al comportamento non diligente dell'organismo;
- quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato, ai sensi dell'art.76 (L.) del T.U. delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del presidente della repubblica del 30/05/2002, n.115, la parte interessata è esonerata del pagamento delle indennità spettanti all'organismo di mediazione (spese di avvio e di mediazione ex art.16 del DM180/2010). A tal fine la parte è tenuta a depositare, presso l'organismo di mediazione, apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato.

Inoltre, se l'organismo di mediazione lo richiede, la parte è tenuta a produrre la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato (dichiarazione dei redditi o certificazione dell'agenzia delle entrate di mancata presentazione, o altra certificazione attestante i requisiti di cui all'autocertificazione).

- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART.18 INDENNITA'

(Spese di Avvio e Spese di Mediazione per il Primo Incontro)

Per l'iscrizione del procedimento e per l'adesione allo stesso, nonché per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, ai sensi dell'art. 28 DM 24/10/23 n. 150, le parti sono tenute a versare (le parti istanti alla presentazione della domanda di mediazione e le parti invitate all'atto di adesione al procedimento) un importo a titolo di INDENNITA', che comprende le spese di avvio e le spese di mediazione per il primo incontro, oltre le eventuali spese vive per le convocazioni, firme digitali e rilascio copie dei verbali, negli importi sotto individuati.

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

VALORE DELLA LITE	<u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA	<u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA
Fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Indeterminata	€ 107,36	€ 117,12	€ 224,48

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE

VALORE DELLA LITE	<u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA	<u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA
Fino a € 1.000,00	€ 48,80	€ 73,20	€ 122,00
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 91,50	€ 146,40	€ 237,90
Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00	€ 134,20	€ 207,40	€ 341,60
indeterminata	€ 134,20	€ 146,40	€ 280,60



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Casi Possibili al Primo Incontro

Al primo incontro possono verificarsi due casi: la parte convenuta si presenta (Primo Caso) o non si presenta (Secondo Caso)

Primo Caso: Parte Convenuta si Presenta

Se la parte convenuta si presenta, possono darsi i seguenti sottocasi:

- **Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo (TABELLA INDENNITA')** ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'
- **Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo (TABELLA 1)**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio
- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo (TABELLA 2)**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
- **Quando l'Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo (TABELLA 3)**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
- In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

VALORE DELLA LITE	SPESE AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE + IVA compresa	SENZA ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa	ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa	ACCORDO RAGGIUNTO DOPO PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa
Fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60	€ 19,52	€ 21,47	€ 24,40
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 39,04	€ 42,94	€ 48,80
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 165,92	€ 182,51	€ 207,40
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 312,32	€ 345,55	€ 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 585,60	€ 644,16	€ 732,80
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 1005,28	€ 1105,80	€ 1256,60
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 1298,08	€ 1427,88	€ 1622,60
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 2274,08	€ 2501,48	€ 2842,60
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 3640,48	€ 4004,52	€ 3330,60
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 4323,68	€ 4756,04	€ 5404,60
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 6178,08	€ 6795,88	€ 7722,60
Indeterminata	€ 107,36	€ 117,12	€ 224,48	Valore da determinare ¹ in mediazione		

¹ Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (+ IVA) di indennità minima individuata in un valore medio.

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART.19 : PRIVACY-ACCESSO AI DATI-INUTILIZZABILITA' DEL SEGRETO PROFESSIONALE

1. Tutti i dati e le informazioni raccolte nel corso della mediazione sono trattate nel rispetto delle disposizioni finali del D.lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Nel rispetto delle disposizioni citate nell'art. 4, è garantito alle parti l'accesso agli atti propri depositati nelle sessioni comuni e, a ciascuna parte, agli atti propri depositati nella propria sessione separata. I suddetti atti sono conservati per un periodo di tre anni in apposito fascicolo tenuto a cura dall'organismo.

3. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite durante gli incontri di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziata, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

ART.20 : INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

Il mediatore interpreta ed applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo.

ART.21: LEGGE APPLICABILE

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

ART.22: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del D.lgs 28/2010 così come modificato dal D.M. 150/2023 del 24 ottobre 2023

Al presente regolamento si allegano:

- a. Tabella dell'indennità;
- b. Codice europeo di condotta per i mediatori;
- c. Informativa sulla privacy.

Allegato A



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE OBBLIGATORIE

VALORE DELLA LITE	<u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA	<u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA
Fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32
Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28
Indeterminata	€ 107,36	€ 117,12	€ 224,48

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE PER LE MATERIE VOLONTARIE

VALORE DELLA LITE	<u>TABELLA A</u> SPESE DIRITTI DI SEGRETERIA	<u>TABELLA B</u> SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO TABELLA A + B IVA COMPRESA
Fino a € 1.000,00	€ 48,80	€ 73,20	€ 122,00
Da € 1.001,00 a € 50.000,00	€ 91,50	€ 146,40	€ 237,90
Da € 50.001,00 A € 5.000.000,00	€ 134,20	€ 207,40	€ 341,60
indeterminata	€ 134,20	€ 146,40	€ 280,60

Casi Possibili al Primo Incontro

Al primo incontro possono verificarsi due casi: la parte convenuta si presenta (Primo Caso) o non si presenta (Secondo Caso)

Primo Caso: Parte Convenuta si Presenta

Se la parte convenuta si presenta, possono darsi i seguenti sottocasi:

- Quando il primo incontro si conclude senza l'accordo (TABELLA INDENNITA') ed il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute esclusivamente le INDENNITA'
- Quando il procedimento prosegue oltre il primo incontro e si conclude senza l'accordo (TABELLA 1), sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

- **Quando il primo incontro si conclude con l'accordo (TABELLA 2)**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio, con una maggiorazione del 10%.
 - **Quando l'Accordo si raggiunge in incontri successivi al primo (TABELLA 3)**, sono altresì dovute le ulteriori Spese di Mediazione di cui alla Tabella A, maggiorate del 25%, detratte le Spese di mediazione per il Primo incontro già pagate e non anche le spese di avvio.
 - In caso di raggiungimento dell'accordo in incontri successivi al primo, gli importi possono essere maggiorati fino al 20% in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti requisiti: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde richiesta delle parti; b) complessità della questione affrontata, anche in ragione dell'impegno richiesto al mediatore valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.
- Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%

VALORE DELLA LITE	SPESE AVVIO	SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE SPESE AVVIO + SPESE MEDIAZIONE + IVA compresa	SENZA ACCORDO OLTRE IL PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa	ACCORDO RAGGIUNTO AL PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa	ACCORDO RAGGIUNTO DOPO PRIMO INCONTRO DETRATTO DELLE SPESE DI PRIMO INCONTRO + IVA compresa
Fino a € 1.000,00	€ 39,04	€ 58,56	€ 97,60	€ 19,52	€ 21,47	€ 24,40
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 39,04	€ 42,94	€ 48,80
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 165,92	€ 182,51	€ 207,40
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 312,32	€ 345,55	€ 390,40
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 73,20	€ 117,12	€ 190,32	€ 585,60	€ 644,16	€ 732,80
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 1005,28	€ 1105,80	€ 1256,60
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 1298,08	€ 1427,88	€ 1622,60
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 2274,08	€ 2501,48	€ 2842,60
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 3640,48	€ 4004,52	€ 3330,60
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 4323,68	€ 4756,04	€ 5404,60
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 107,36	€ 165,92	€ 273,28	€ 6178,08	€ 6795,88	€ 7722,60
Indeterminata	€ 107,36	€ 117,12	€ 224,48	Valore da determinare ² in mediazione		

² Per il valore indeterminato è previsto il pagamento delle spese di avvio di € 88,00 + € 96,00 (+ IVA) di indennità minima individuata in un valore medio.



Allegato B

CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI

Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori possono spontaneamente decidere di aderire, sotto la propria responsabilità. Tale codice è destinato ad essere applicabile a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale. Anche le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono impegnarsi in tal senso, chiedendo ai mediatori che operano nell'ambito dell'organizzazione di rispettare il codice. Le organizzazioni hanno l'opportunità di dare informazioni in merito alle misure assunte al fine di favorire il rispetto del codice da parte dei singoli mediatori, ad esempio mediante formazione, valutazione e monitoraggio.

Ai fini del codice per mediazione si intende ogni procedimento in cui due o più parti si accordano sulla nomina di un terzo (d'ora in avanti, "il mediatore") che assista le parti nella risoluzione di una controversia mediante il raggiungimento di un accordo senza l'emanazione di una sentenza ed indipendentemente dal modo in cui tale procedimento può essere definito o generalmente qualificato in ciascuno stato membro. L'adesione al codice non pregiudica la legislazione nazionale o le regole che disciplinano le singole professioni.

Le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione possono elaborare codici più dettagliati, adattati al proprio specifico contesto o ai tipi di servizi di mediazione che offrono, nonché con riferimento a settori specifici come la mediazione familiare o quella relativa ai consumatori.

1. COMPETENZA E NOMINA DEI MEDIATORI

1. **Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione.

Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata ed un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

2. **Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date appropriate nelle quali la mediazione potrà aver luogo. Il mediatore deve essere convinto della propria preparazione e competenza a condurre la mediazione prima di accettare l'incarico e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.

3. **Pubblicità/promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, in modo professionale, veritiero e dignitoso.

2. INDIPENDENZA ED IMPARZIALITÀ

1. **Indipendenza e neutralità**

Il mediatore non deve agire (o avendo già iniziato, non deve continuare ad agire) prima di aver dichiarato qualsiasi circostanza che possa (o possa essere considerata tale da) intaccare la propria indipendenza o determinare un conflitto di interessi. Il dovere di informazione costituisce una obbligazione che persiste per tutta la durata del procedimento.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;

All'esito del procedimento di mediazione le indennità integrative saranno calcolate in base al valore definito in sede di mediazione.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

– il fatto che il mediatore, o un membro della propria organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una delle parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo a condizione che sia certo di essere in grado di condurre la mediazione con piena indipendenza e neutralità, al fine di garantire piena imparzialità e con il consenso espresso delle parti.

2. Imparzialità

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.

3. L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO, LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA E GLI ONORARI DELLA MEDIAZIONE

1. Procedura

Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente prestato il proprio consenso riguardo ai termini ed alle condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore ed alle parti.

L'accordo di mediazione deve, su richiesta delle parti, essere redatto per iscritto.

Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative, eventuali desideri espressi dalle parti e l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti sono libere di concordare con il mediatore, con riferimento ad un insieme di regole o altrimenti, il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta. Il mediatore può, se lo reputa opportuno, ascoltare le parti separatamente.

2. Correttezza del procedimento

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento.

Se opportuno, il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

– sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso ed alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o

– il mediatore valuti che la prosecuzione della mediazione difficilmente conduca ad una risoluzione della controversia.

3. Fine del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate al fine di assicurare che un eventuale accordo sia raggiunto tra le parti sulla base di un consenso informato e che tutte le parti comprendano i termini dell'accordo.

Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

4. Onorari

Il mediatore deve sempre, ove non sia stato già previsto, fornire alle parti una completa informazione sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state accettate da tutte le parti interessate.

4. RISERVATEZZA

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla o relative alla mediazione, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

Allegato c

INFORMATIVA sulla PRIVACY

resa ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 13, D. Lgs. 196/2003 denominato "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI"

ADR PRO GEST ITALIA srl fornisce le seguenti informazioni in merito alla raccolta, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, conferiti dagli interessati, acquisiti nello svolgimento della propria attività di conciliazione e mediazione o comunque denominata.

Il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti fornitori, nel rispetto della normativa vigente.

Finalità del trattamento.

I dati personali raccolti vengono trattati da ADR PRO GEST ITALIA srl ai fini e per le funzioni proprie dei procedimenti di conciliazione e mediazione, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, ovvero, in adempimento a precisi e specifici obblighi di legge.

Tutti i dati acquisiti da ADR PRO GEST ITALIA srl possono essere trattati, se il caso, anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati personali viene effettuato da ADR PRO GEST ITALIA srl in maniera tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Il trattamento viene svolto, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate, mediante strumenti manuali e/o informatici, con l'ausilio di strumenti elettronici idonei a mantenerli nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge e/ o da eventuali regolamenti interni, il tutto in conformità all'art. 11 del D.Lgs. 196/2003 nonché secondo criteri di deontologia e di buona condotta.

Il trattamento dei dati può essere effettuato senza previo consenso nei casi individuati dall'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.

Natura obbligatoria del conferimento dei dati personali.

Il conferimento dei dati personali ha natura obbligatoria per poter effettuare le operazioni di cui al punto Finalità del trattamento.

Conseguenze di un eventuale rifiuto.

La mancata accettazione e la conseguente mancata autorizzazione all'utilizzo dei dati personali comporta l'impossibilità per l'organismo di avviare, istruire e portare a compimento i procedimenti di conciliazione e mediazione.

Dati sensibili

Il trattamento dei dati personali potrà riguardare anche dati classificati come "sensibili", dall'articolo 4, comma 1, lettere d) del D.Lgs. 196/2003, cioè dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuali. I dati sanitari potranno essere trattati da centri medici specializzati. Il trattamento che verrà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante.

Quanto sopra fermo restando il divieto relativo ai dati idonei a rivelare lo stato di salute, di cui all'art.26, comma 5 del D.lgs. 196/2003.

Dati Giudiziari

Il trattamento di dati giudiziari, sarà possibile solo ed esclusivamente qualora autorizzato espressamente da una disposizione di legge o da un provvedimento del Garante, in entrambi i casi per rilevanti finalità di interesse pubblico.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati: al personale di ADR PRO GEST ITALIA srl che cura i procedimenti di conciliazione e mediazione; ad altri uffici, sempre di ADR PRO GEST ITALIA srl, che si occupano di attività



ADR PRO GEST ITALIA

ORGANISMO DI MEDIAZIONE

inerenti; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'organismo, in ordine a procedimenti di conciliazione e mediazione ovvero per studi di settore e/o a fini statistici; a soggetti esterni, soltanto per finalità proprie dei procedimenti, ovvero nel caso di specifiche previsioni di legge.

Gli interessati possono espressamente richiedere all'organismo, di non trattare i dati personali che li riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, per il compimento di ricerche di mercato e/o di comunicazione commerciale.

Diritti dell'interessato.

All'interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, più specificamente: ottenere la conferma dell'esistenza dei dati, anche se non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile; l'indicazione dell'origine dei dati, della finalità e modalità del loro trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, del responsabile e dei soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabile o incaricato; ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati; la loro cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza degli eventuali soggetti cui i dati sono stati comunicati o diffusi; opporsi al trattamento dei dati in presenza di giustificati motivi o nel caso in cui gli stessi siano utilizzati per l'invio di materiale pubblicitario, di direct marketing o per il compimento di indagini di mercato.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento, i dati potranno essere:

distrutti; ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti; conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 196/2003.

Titolare e Responsabile del trattamento.

Titolare e responsabile del trattamento è ADR PRO GEST ITALIA srl, con sede in Via Enrico de Nicola nr. 7 Castellammare di Stabia C.A.P.80053 (Na).

Consenso al trattamento dei dati

Io sottoscritto _____ C.F. _____ O in proprio O nella mia
qualità di _____ della _____ società/impresa

_____, e, quindi, legittimato alla diffusione dei dati personali e/o relativi alla società medesima, dichiaro di avere ricevuto da ADR PRO GEST ITALIA srl le informazioni di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, e presto il consenso al trattamento dei dati personali e/o della ridetta società, da me forniti, secondo modalità e per le finalità indicate nella informativa medesima, comunque rigorosamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale ovvero in adempimento ad obblighi di legge.

Luogo _____ data _____

Firma _____